

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO FONDO DI GARANZIA

Le presenti Condizioni Particolari di Contratto, unitamente a (i) Offerta sottoscritta dal Cliente e (ii) Condizioni Generali di Contratto “Piattaforme e Dati”, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto efficace tra le Parti e hanno ad oggetto e regolano l'erogazione da parte di Cerved dei servizi finalizzati alla gestione delle richieste di Garanzia Diretta erogata dal Fondo Centrale di Garanzia e/o da strumenti analoghi, il tutto come di seguito meglio definito e dettagliato.

1. DEFINIZIONI E RINVIO

1.1. In aggiunta ai termini e alle espressioni specificamente definiti nelle Condizioni Generali di Contratto, nonché a quelli qui riportati con iniziale maiuscola, i quali devono intendersi con il significato ad essi di volta in volta attribuito, di seguito vengono enunciati ulteriori termini necessari al solo fine dell'erogazione del servizio qui disciplinato. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa:

- **BI:** indica la cd. *Business Information* (o “informazioni commerciali”), vale a dire le informazioni relative ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, provenienti da fonti pubbliche (quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque), da fonti pubblicamente o generalmente accessibili a chiunque, da soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle stesse, dagli stessi soggetti censiti, dagli Interessati e/o da terzi, raccolte in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo al *Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale* (Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29.04.2021, di seguito anche solo “**Codice di Condotta**”), nonché al d.m. 269/2010;
- **DocGest:** indica la Piattaforma, attraverso la quale i Servizi in oggetto sono erogati, le cui principali caratteristiche e specifiche tecniche, nonché le modalità di eventuale connessione tra questa e l'Infrastruttura IT sono individuate e descritte nell'ulteriore documentazione allegata all'Offerta;
- **Fondo Centrale di Garanzia o Fondo:** indica lo strumento – istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96 e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. – dotato di risorse pubbliche, che consente di rilasciare garanzie pubbliche a sostegno delle richieste di finanziamento da parte delle aziende italiane. Le richieste principalmente vengono avanzate dalle banche e, più in generale, dagli intermediari finanziari i quali, al fine di aumentare l'erogazione del credito e/o offrirlo a condizioni di mercato migliori, richiedono la succitata garanzia (di seguito anche solo la “**Garanzia**”), che viene erogata a loro favore, con beneficiario finale la stessa azienda. Lo strumento del Fondo Centrale è regolamentato esclusivamente da norme e atti emanati dallo Stato ed è completamente svincolato dalla valutazione del merito del credito di competenza esclusiva delle banche e, in generale, degli Intermediari finanziari. Lo strumento del Fondo Centrale, prevedendo dei benefici pubblici a favore delle aziende italiane, rientra nella più ampia materia della c.d. Finanza Agevolata;
- **Portale MCC:** indica la piattaforma informatica di Mediocredito Centrale S.p.A. (“**MCC**”) attraverso la quale è possibile gestire le attività connesse previste dalla normativa per il mantenimento della garanzia nel corso della durata della stessa; alla piattaforma si accede tramite credenziali che vengono rilasciate dal Fondo Centrale a Cerved su specifica procura del Cliente;
- **Pratica:** indica l'insieme delle attività effettuate per l'istruttoria, nonché da effettuare nel corso della validità della Garanzia, gestito a mezzo di DocGest.

1.2. Per tutto quanto non specificamente disciplinato nelle presenti Condizioni Particolari, si rinvia espressamente alle Condizioni Generali, per quanto applicabili.

2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

2.1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, il Cliente prende atto e accetta che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6.2 del Codice di Condotta, l'elaborazione da parte di Cerved di informazioni valutative, quand'anche basata su processi totalmente automatizzati di elaborazione delle BI, compresa la profilazione, non può determinare o implicare in alcun modo l'adozione da parte di Cerved di una decisione che produca effetti giuridici o che in ogni caso incida significativamente in modo analogo sull'Interessato, e che tale decisione è rimessa esclusivamente al Cliente, in quanto basata sull'insieme dei dati personali ed informazioni in suo possesso e non unicamente sulle informazioni valutative elaborate e comunicate da Cerved, da considerarsi come strumentali e serventi rispetto alla complessiva valutazione effettuata dal Cliente, secondo il distinto e autonomo processo dallo stesso delineato, in ordine alla decisione da adottare nel suo rapporto con l'Interessato.

2.2. Il Cliente prende atto, inoltre, di non poter e non dover basare sue decisioni afferenti all'affidabilità della propria clientela, unicamente sulla base delle informazioni fornitegli da Cerved che, pur essendo assunte con il più alto

livello di diligenza, non possono garantire in modo assoluto l'affidabilità/solvibilità dell'Interessato/soggetto cui i Dati facciano riferimento. Il Cliente si impegna, pertanto, a verificare, integrare e confrontare quanto precede con altre fonti di informazione commerciale, in modo tale da poter fondare sull'insieme di tali informazioni il proprio giudizio definitivo, di cui resta l'unico ed esclusivo responsabile.

- 2.3.** Il Cliente dichiara, altresì, di riconoscere e accettare che le BI, soggette a disciplina normativa di rango primario e secondario, possono subire modifiche e rimodulazioni, e rinuncia quindi sin d'ora a qualsivoglia eccezione in caso di variazioni degli aspetti indicati. Cerved, invero, è autorizzata ad apportare tutte le modifiche di natura tecnica e/o di contenuto e/o di tipologia riguardo le BI incluse nei Servizi che si rendessero necessarie in considerazione di ragioni tecniche, organizzative o di conformità alla normativa.

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 3.1.** In aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, dato che le attività oggetto del presente Contratto richiedono l'accesso al Portale MCC, il Cliente si impegna a conferire mandato con rappresentanza a Cerved – e ai soggetti dalla stessa incaricati – allo scopo di permetterle di svolgere, in suo nome e per suo conto, le summenzionate attività.

In caso di cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Cliente si impegna a revocare la procura speciale conferita ai sensi del precedente capoverso, impegnandosi, altresì, ai sensi dell'art. 1396 c.c., a comunicare a MCC con mezzi idonei l'avvenuta revoca e, ove necessario, a conferire idonea procura speciale a Cerved o al nuovo Subappaltatore in conformità alle modalità che verranno concordate tra il Cliente e Cerved.

4. PIATTAFORMA DOCGEST

- 4.1.** All'art. 4 delle Condizioni Generali, si aggiunge l'art. 4.5. del seguente tenore:

Cerved concede al Cliente, per tutta la durata del presente Contratto, una licenza d'uso non esclusiva, non sub-licenziabile, non cedibile, revocabile, temporanea, limitata al territorio italiano, sul *software* DocGest, al solo scopo di fruire dei Servizi.

Il Cliente prende atto ed accetta che tutta la documentazione necessaria alla corretta erogazione dei Servizi stessi dovrà essere trasmessa a Cerved almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'eventuale scadenza dei termini di volta in volta previsti dalla normativa applicabile, esclusivamente attraverso l'utilizzo di DocGest. Le comunicazioni tra Cerved e il Cliente relative a tali Servizi avverranno esclusivamente attraverso DocGest.

5. AUDITING

- 5.1.** Attesa la notevole importanza che per il Cliente riveste la facoltà di svolgere attività di *auditing* riguardo ai Servizi oggetto del presente Contratto, allo stesso – direttamente, mediante i suoi organi interni, nonché alle autorità dotate di poteri di vigilanza e/o controllo e/o alle società di revisione dallo stesso indicate – viene riconosciuta la facoltà di svolgere attività di verifica e *audit*, richiedendo anche evidenze documentali e con possibilità di svolgere colloqui con il *management*, presso i locali di Cerved, durante il normale orario di lavoro, una volta l'anno e per un periodo massimo di 3 (tre) giorni.

- 5.2.** Onde attivare questa facoltà è necessario che:

- i. il Cliente faccia una richiesta scritta di sopralluogo con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso;
- ii. comunichi, contestualmente alla richiesta, i nominativi delle persone interessate alla visita;
- iii. non siano in corso presso i locali scelti per il sopralluogo lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che possano compromettere la sicurezza dei visitatori.

In tal caso Cerved farà pervenire, in tempo utile, risposta scritta con allegata autorizzazione.

- 5.3.** Nel pieno rispetto del principio di collaborazione, Cerved:

- i. previa richiesta, fornirà al personale del Cliente tutti gli strumenti necessari per effettuare il monitoraggio del Servizio erogato, al fine di assicurarne il corretto svolgimento;
- ii. previa richiesta, consentirà al Cliente la verifica periodica dei requisiti tecnici e professionali utili per la valutazione delle risorse coinvolte nelle attività affidate in *outsourcing*, tramite messa a disposizione dei profili professionali delle risorse coinvolte nella gestione del Servizio;
- iii. ad ogni modo, fornirà prova dell'esistenza e del costante aggiornamento del piano di *disaster recovery* e *business continuity* adeguato alla quantità e qualità dei dati e delle informazioni che saranno acquisiti conformemente al Contratto, impegnandosi a mantenerlo costantemente aggiornato.

6. AFFIDAMENTO A TERZI

- 6.1.** Conformemente a quanto previsto dall'art. 17.1 delle Condizioni Generali, il Cliente prende atto e accetta che Cerved affiderà parte delle attività di cui al presente Contratto ai soggetti elencati nella documentazione



allegata all'Offerta, conferendo altresì autorizzazione alla designazione degli stessi quali ulteriori responsabili del trattamento dei dati personali. Resta inteso che Cerved rimarrà esclusivamente responsabile per le attività svolte.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

7.1. Cerved, nell'esecuzione dei Servizi, tratterà i dati personali di titolarità del Cliente; per questo motivo, quest'ultimo nominerà Cerved quale Responsabile del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, mediante la sottoscrizione di apposito atto scritto.